



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

TERZO TRIMESTRE 2022

APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE

Introduzione

Nel terzo trimestre del 2022, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 4 volte (6 e 27 luglio, 4 agosto e 15 settembre) e ha esaminato, complessivamente, 15 argomenti iscritti all'ordine del giorno, esprimendo 4 pareri favorevoli, sancendo 9 intese e acquisendo 1 informativa e 1 designazione.

La designazione ha riguardato la composizione della stessa Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nella seduta del 4 agosto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha acquisito la designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI.

Di particolare rilevanza, nel terzo trimestre 2022, sono le intese della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sancite nella seduta del 27 luglio 2022, sui provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sociali comunali.

Nel periodo in considerazione, rilevano particolarmente, inoltre, le intese sui provvedimenti con i quali si è intervenuto sulle conseguenze economiche dovute alla particolare fase congiunturale internazionale connessa all'aumento dei costi energetici.

I suddetti argomenti saranno oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

Interventi per i servizi sociali

Riguardo allo sviluppo dei servizi sociali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito, nella seduta del 27 luglio 2022, due intese che hanno rispettivamente riguardato:

- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2022;
- lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2022 – poi recepito nel decreto 8 agosto 2022.

I provvedimenti si inscrivono in un più ampio processo di interventi per lo sviluppo dei servizi sociali e per la revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni, avente l'obiettivo di sganciarli dal riferimento alla spesa storica dei singoli enti e di collegarli invece a livelli di servizio standardizzati validi per tutto il Paese.

In tale cornice, a partire dal 2020, sono state riconosciute risorse aggiuntive per le funzioni degli asili nido¹, dei servizi sociali e dei servizi del trasporto degli studenti con disabilità², al fine di consentire ai comuni aventi livelli di servizi insufficienti di rafforzare

¹ Per il potenziamento degli asili nido sono stati assegnati ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Regione Sardegna contributi pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni per l'anno 2023, 230 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per l'anno 2025, 450 milioni per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (art. 1, comma 792, della legge n. 178 del 2020, e art. 1, comma 172, della legge n. 234 del 2021). Tali contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 19 maggio 2022, è stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

² La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 174, della legge n. 234 del 2021) ha previsto l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Regione Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo, progressivamente crescente, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023, 80 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica". Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, del 30 maggio 2022 – sul quale la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 13 aprile 2022 - è stato ripartito il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Nell'ambito dello sviluppo dei servizi sociali dei comuni, anche se non si è fatto riferimento per la ripartizione tra i comuni ai fabbisogni standard, è, altresì, da considerare il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, istituito e disciplinato dai commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Il Fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro, in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e, per la quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 6 luglio 2022 ha sancito l'intesa sul decreto, del 22 luglio 2022, con i quali sono stati individuati i criteri di ripartizione della quota annuale di 100 milioni di euro del Fondo destinata ai comuni e, come da allegato piano di distribuzione, le assegnazioni per l'anno 2022. L'importo del contributo spettante a ciascun ente è stato determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

la propria offerta, senza tuttavia penalizzare gli enti che già hanno raggiunto prestazioni elevate.

Sono stati, inoltre, previsti meccanismi di monitoraggio e verifica dell'effettivo incremento dei servizi.

Tutti i menzionati interventi rientrano in un quadro di rafforzamento della cd "perequazione verticale", che consente agli enti locali di coprire il divario tra entrate e fabbisogni da finanziare con apposite risorse statali.

Interventi per i servizi sociali comunali nei comuni delle regioni a statuto ordinario

In particolare, per quanto concerne lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle regioni a statuto ordinario - che sono specifico oggetto di esame nel presente paragrafo - con il citato provvedimento, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 27 luglio 2022, sono stati determinati per l'anno 2022, ai sensi dei commi 791 e 792 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021, recante "*Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali*", come da intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 giugno 2021, era stata data attuazione, per l'anno 2021, alle suddette disposizioni.

In particolare, il comma 791 ha disposto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario:

- di 215.923.000 euro per l'anno 2021,
- di 254.923.000 euro per l'anno 2022,
- di 299.923.000 euro per l'anno 2023,
- di 345.923.000 euro per l'anno 2024,
- di 390.923.000 euro per l'anno 2025,
- di 442.923.000 euro per l'anno 2026,
- di 501.923.000 euro per l'anno 2027,
- di 559.923.000 euro per l'anno 2028,

scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione.




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di 618.923.000 euro per l'anno 2029

e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

RISORSE AGGIUNTIVE FSC DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNI RSO



Nel corso del 2020, la metodologia dei fabbisogni standard è stata rivista con l'obiettivo di determinare un livello di fabbisogno standard più uniforme tra le diverse aree del Paese e, al fine di favorire lo sviluppo dei servizi sociali nei territori che denotano maggiori carenze, sono stati quantificati fabbisogni aggiuntivi per 650,9 milioni di euro.

Il citato comma 792 - che ha inserito la lettera d-quinquies al comma 449 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinante le modalità di riparto del Fondo - prevede che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e domanda ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento - sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - la determinazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con la legge di bilancio per il 2022, la citata lettera d-quinquies è stata ulteriormente integrata disponendo che i suddetti incrementi sono distribuiti - anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178³ - in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 (comma 734 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Gli obiettivi di servizio indicano i livelli minimi, che l'ente locale deve rispettare nell'erogazione del servizio, e costituiscono lo strumento scelto dal legislatore per perseguire un graduale avvicinamento ai Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Come per i menzionati interventi per gli asili nido (lettera d-sexies del citato comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, è il legislatore a fissare in relazione ai fabbisogni standard l'obiettivo minimo da raggiungere sul territorio nel tempo e gli importi occorrenti procedendo ai relativi stanziamenti annui.

A provvedimenti amministrativi, istruiti per la parte tecnica dalla Commissione per i fabbisogni standard, ne viene demandata la progressiva attuazione negli anni.

Per l'intervento, parimenti su citato, relativo al trasporto degli studenti disabili (lettera d-octies del citato comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), il legislatore, in attesa della definizione dei LEP, invece, demanda al provvedimento amministrativo d'attuazione anche la disciplina degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati.

Attraverso la definizione degli obiettivi di servizio il legislatore ha voluto incentivare lo sviluppo dei servizi sociali - ovvero tutte quelle attività che un comune assicura per

³ Il comma 797 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che *“al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

contrastare il disagio sociale, sostenere le fasce più bisognose della popolazione e offrire assistenza alle categorie fragili - soprattutto nei territori dove il servizio è storicamente più debole.

Come per l'anno 2021, il suddetto incremento del Fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali per l'anno 2022, pari a 254.923.000 euro, è stato assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla complessiva ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022, ai sensi del comma 451 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, relativo ai criteri di riparto e assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2022, sui quali la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha sancito l'accordo nella seduta del 22 dicembre 2021).

Sia per l'intervento per gli asili nido che per il trasporto degli studenti disabili, viene, invece, demandata al provvedimento attuativo anche la ripartizione degli stanziamenti.

Con il provvedimento attuativo in esame, sulla base della Nota metodologica - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 5 luglio 2022 e che fa parte integrante del decreto - gli obiettivi di servizio di ciascun comune, per l'anno 2022, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

I comuni sono tenuti a destinare, nel 2022, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell'allegato alla Nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio con la compilazione e l'invio delle schede di monitoraggio - che sono pubblicate, corredate dalle istruzioni alla compilazione, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla Nota metodologica.

Gli enti riportano nelle schede di monitoraggio i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio.

Gli enti sotto-obiettivo nel 2022 (ovvero quelli che mostrano un livello di spesa storica inferiore al valore del fabbisogno standard monetario per il sociale, calcolato come specificato nella Nota metodologica) sono, inoltre, tenuti attraverso un apposito Quadro presente nelle schede a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale.

Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale nel 2022 - che ha come finalità l'incremento della spesa sociale per i comuni sotto-obiettivo - viene certificato con la compilazione delle schede di monitoraggio, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da inviare alla SOSE entro il 31 maggio del 2023, in modalità esclusivamente telematica.

Inoltre, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio può essere assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.

Infine, il provvedimento chiama la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad esprimere l'intesa sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che in caso di accertamento del mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, individua i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Interventi per i servizi sociali comunali nei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

Come già sopra evidenziato, a partire dal 2022, un potenziamento dei servizi sociali analogo a quello relativo alle Regioni a statuto ordinario, è stato previsto anche per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

L'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserito dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri


Conferenza Stato-città ed autonomie locali

234, ha infatti previsto che, per le medesime finalità di cui al già citato primo periodo del medesimo comma – ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni - il Fondo di solidarietà comunale sia destinato quanto a:

44 milioni di euro per l'anno 2022,
52 milioni di euro per l'anno 2023,
60 milioni di euro per l'anno 2024,
68 milioni di euro per l'anno 2025,
77 milioni di euro per l'anno 2026,
87 milioni di euro per l'anno 2027,
97 milioni di euro per l'anno 2028,
107 milioni di euro per l'anno 2029

e 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

RISORSE AGGIUNTIVE FSC DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNI SICILIA E SARDEGNA



Il contributo è da ripartire annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Diversamente dagli interventi finanziari per lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle regioni a statuto ordinario, per gli analoghi interventi in favore dei comuni delle due Regioni siciliana e Sardegna non è disposto che il riparto sia disposto con l'annuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla complessiva ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

Infatti, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, recante “*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2022*”, ha previsto che le quote del Fondo di solidarietà comunale con riferimento alle finalità di cui alla lettera d)-quinquies, di spettanza dei comuni delle Regioni siciliana e Sardegna del ripetuto comma 449 delle legge n. 232 del 2016, siano ripartite con successivi e autonomi provvedimenti.

Con il medesimo decreto, relativo al riparto degli interventi per lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle due maggiori isole italiane, sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della Regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima Regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della Regione Sardegna non si tiene conto dei fabbisogni standard.

In particolare, con il citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 agosto 2022 - oggetto di specifico esame nel presente paragrafo e sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'accordo nella citata seduta del 27 luglio 2022 in argomento - sono definiti sulla base della Nota metodologica, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 15 luglio 2022 e allegata al provvedimento, la metodologia per il riparto delle risorse e per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2022.

Le risorse aggiuntive per il 2022, pari a 44 milioni di euro, sono ripartite tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in analogia con quanto fatto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, in base ai fabbisogni standard.

Per i comuni della Regione siciliana, le risorse aggiuntive sono state stimate considerando la differenza tra l'ammontare dei fabbisogni standard risultanti dalla Nota



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

metodologica “*Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione siciliana*” del 13 settembre 2021, e la rispettiva spesa storica di riferimento per l’anno 2017.

Per i comuni della Regione Sardegna, in assenza di fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica fabbisogni standard, sono stati utilizzati fabbisogni standard teorici ottenuti applicando al modello di stima dei fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario i dati desunti dai bilanci dei comuni interessati.

Complessivamente, ai comuni della Regione siciliana sono attribuiti euro 33.567.600 (pari al 76,29% delle risorse stanziare) e ai comuni della Regione Sardegna sono attribuiti euro 10.432.400 (pari al 23,71% delle risorse).

Gli obiettivi di servizio per il 2022, analogamente a quanto previsto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Tali obiettivi contribuiscono a potenziare i servizi sociali comunali, soprattutto negli enti che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti e costituiscono un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

I comuni con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario (comuni sotto-obiettivo) devono impegnare le risorse aggiuntive nel 2022 per il potenziamento della spesa sociale e, sono, inoltre, tenuti attraverso un apposito Quadro presente nella Relazione a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale, avvalendosi di opzioni analoghe a quelle previste per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Come previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il raggiungimento degli obiettivi di servizio può essere assolto a livello di singolo comune oppure attraverso il trasferimento delle risorse all’Ambito territoriale sociale (ATS) di competenza o ad altre forme associative vincolandole al potenziamento dei servizi sociali.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario.

I comuni beneficiari delle risorse in argomento sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2023, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della “Relazione di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di SOSE. La Relazione di monitoraggio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

e di rendicontazione è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

Interventi in favore degli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

Come accennato, nel terzo trimestre 2022, similamente al secondo trimestre 2022, i lavori della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati particolarmente interessati dall'espressione di pareri e intese su provvedimenti concernenti schemi di decreto con i quali si è intervenuto sulle conseguenze economiche avverse della fase congiunturale internazionale.

L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ha riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il suddetto fondo è da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.⁴

⁴ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'art. 28 della legge n. 289 del 2002, disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE risponde all'esigenza di: a) migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività; b) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione. In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La suddetta dotazione iniziale del fondo è stata ripartita con decreto del 1° giugno 2022⁵, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta dell'11 maggio 2022.

Con l'articolo 40, comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, è stato disposto che il citato contributo straordinario di cui al comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, è incrementato, per l'anno 2022, di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che al riparto del fondo fra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con decreto interministeriale del 22 luglio 2022, come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 luglio 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 170 milioni di euro.

Il decreto ha adottato la medesima metodologia utilizzata per il riparto della dotazione iniziale del fondo (citato decreto del 1° giugno 2022).

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 21 giugno 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Il citato decreto del 22 luglio 2022 – per ogni anno e per ogni ente – ha proceduto a sommare la spesa risultante da SIOPE per i 5 codici gestionali sopra elencati; è stato quindi eliminato il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Per i comuni con dati valorizzati solo su tre anni, la base di riparto corrisponde al valore medio che rimane dopo aver eliminato l'importo minimo e massimo.

verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

⁵ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1-giugno-2022>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Per i comuni che presentano dati valorizzati solo su due anni, la base di riparto è pari al minore importo tra le due annualità presenti.

I comuni con una sola annualità valorizzata sono considerati alla stessa stregua dei comuni che non hanno alcun dato valorizzato nelle quattro annualità.

Per quanto riguarda le province l'assenza di dati annuali non valorizzati ha permesso di calcolare la base di riparto per ogni singolo ente eliminando il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Ottenuta, in tal modo, la base di riparto per ogni ente si è proceduto a calcolare il valore medio pro capite della spesa SIOPE relativa ai codici gestionali oggetto di analisi, per fascia demografica e zona geografica, al fine di tenere conto non solo della numerosità della popolazione di riferimento ma anche della diversa collocazione territoriale.

Successivamente, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (cd. Decreto “Aiuti-bis”), all’articolo 16, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2 dell’art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 350 in favore dei comuni e 50 in favore di città metropolitane e province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 15 settembre 2022, ha esaminato ed espresso l’intesa – ai sensi citato comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Per il riparto dell’ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno e del 22 luglio 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 31 agosto 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Stante il rifinanziamento disposto dal citato comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali ammonta per l'anno 2022 complessivamente a 820 milioni di euro, di cui:

- 700 milioni destinati ai comuni,
- 120 milioni destinati a città metropolitane e province, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Risorse attribuite agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas - anno 2022

